

STATUTO

**"CONSORZIO PROVINCIALE:
INTESA - CCA" SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIALE DELLA
REPUBBLICA 253

Numero REA: TV - 182733

Codice fiscale: 02010970263

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE

E' costituita anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e delle altre leggi in materia cooperativa la società cooperativa sociale consortile denominata "Consorzio Provinciale: Intesa - CCA" società cooperativa sociale consortile.

Al Consorzio per quanto previsto dal titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società S.P.A. Delle obbligazioni della Società, risponde, a norma dell'art. 2514 del Codice Civile, solo il patrimonio sociale esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Articolo 2) SEDE

Il Consorzio ha sede in Treviso (TV).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Articolo 3) DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2086 e, tale durata, potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4) SCOPO MUTUALISTICO E SOCIALE

Il Consorzio non ha scopo di lucro; in conformità alla legge n. 381 del 08/11/1991 suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Il Consorzio si ispira a principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, il rispetto della persona, il privilegio del fattore lavoro rispetto al capitale, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Agendo secondo questi principi intende favorire l'associazionismo e l'organizzazione tra le cooperative che operano mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, attraverso il sostegno, la collaborazione, il coordinamento per lo sviluppo imprenditoriale e sociale.

Il Consorzio intende impegnarsi per lo sviluppo e la promozione dei valori morali e sociali della cooperazione, e per l'unificazione del movimento cooperativo italiano.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, con gli enti cooperativi, i consorzi, le imprese sociali e organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo i portatori d'interesse, le famiglie, le associazioni di rappresentanza, i volontari, i fruitori dei servizi ed Enti con finalità solidaristiche attuando l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio, in relazione alle concrete esigenze derivanti dalle attività, coinvolge i soci, impiega dipendenti e può stipulare contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra

forma.

Al fine della qualificazione a mutualità prevalente, il Consorzio ai sensi dell'art. 2514:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni fiscali;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano.

La società con delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà aderire ad Enti, Consorzi ed altri Organismi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche.

Il Consorzio può operare, in via accessoria e complementare, anche con terzi.

Articolo 5) OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

1. attività d'assistenza e rappresentanza dei soci, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, sia nei rapporti con enti pubblici e privati, con la comunità locale, gli istituti di credito, gli enti previdenziali, imprese private e pubbliche, i familiari, le associazioni di rappresentanza, ed altri;
2. diffondere i principi della cooperazione per il rafforzamento dell'impresa sociale e la promozione e lo sviluppo di nuova cooperazione in particolare nel territorio provinciale;
3. attuare iniziative d'informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione e sulle situazioni di svantaggio sociale;
4. attivare servizi di supporto e di consulenza tecnica per la ricerca e selezione del personale, di supporto documentale, contabile amministrativo, contrattuale, fiscale, legale, in materia d'organizzazione del lavoro, sulla sicurezza sul lavoro, sui sistemi gestione qualità, ed altri servizi inerenti la gestione degli associati;
5. la gestione di centri di elaborazione dati o di altri servizi comuni necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
6. promuovere iniziative volte a favorire l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano, valorizzino e sostengano le cooperative sociali;
7. la realizzazione di servizi di supporto e di consulenza tecnico-gestionale ed organizzativa, in particolare a favore dei propri soci, per migliorarne la capacità imprenditoriale e l'efficacia operativa;
8. provvedere alla stesura di progetti operativi con i relativi piani finanziari e all'assistenza tecnica per la loro realizzazione;
9. stimolare, sostenere e sviluppare la collaborazione fra le cooperative sociali e/o i consorzi coordinando, se opportuno, anche le loro attività in modo da renderla più incisiva nel tessuto sociale;
10. vigilare anche con specifiche iniziative affinché sia garantita una puntuale e

coerente applicazione della legislazione sulla cooperazione sociale, il rispetto dei patti intervenuti tra i soci anche relativamente alle esecuzioni di lavori e la qualità dei servizi effettuati dai soci per conto del Consorzio;

11. promuovere attività finalizzate alla progettazione e applicazione di sistemi di miglioramento, controllo, valutazione dei sistemi impresa e d'informazione sul livello di qualità dei prodotti/servizi dei soci;

12. curare il miglioramento economico e sociale dei lavoratori soci delle cooperative e dei consorzi associati;

13. eseguire indagini di mercato e ricerca di nuovi sbocchi commerciali dei prodotti/servizi delle cooperative e consorzi associati;

14. l'attività di studio e ricerca sulle tematiche della cooperazione e dei servizi socio-sanitari ed educativi;

15. promuovere l'immagine commerciale delle cooperative consorziate sia collettivamente che singolarmente anche predisponendo marchi ed insegne con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti;

16. l'attività di formazione e aggiornamento, stipulando convenzioni, contratti o accordi con Enti Pubblici e privati, promuovendo, organizzando e gestendo iniziative ed attività di formazione ed addestramento, sia direttamente sia con il supporto d'enti ed agenzie di formazione, associazioni delle cooperative, d'enti pubblici statali e locali, volte ad accrescere le conoscenze e la professionalità dei lavoratori soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e dei consorzi associati;

17. le attività rivolte all'acquisto di materie prime, semilavorati e beni strumentali funzionali alle attività dei soci;

18. favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività dei soci, promuovendo l'acquisizione di commesse, servizi, prodotti e la loro commercializzazione, anche tramite la realizzazione di strutture private e pubblico-private, o partecipando direttamente a gare, licitazioni e accordi diretti, con enti pubblici e privati;

19. acquisire, assegnandone la gestione ai soci, servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi o attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate come previsto dall'art. 1 lettera a) e b) della Legge 381/91 e della L.R. 24/94;

20. attuare operazioni di collegamento e d'intermediazione con società ed enti ubicati in Italia e all'estero aventi finalità di commercializzazione di prodotti o prestazioni di servizi, finalizzate allo sviluppo di un'economia sociale con criteri di giustizia economica, di redistribuzione delle risorse, di commercio equo e solidale;

21. stipulare convenzioni e/o assumere appalti con amministrazioni locali, regionali, statali anche autonome, con enti pubblici italiani ed europei, con aziende speciali pubbliche, con aziende private per l'acquisizione di servizi e/o lavori, per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno definite da appositi regolamenti interni.

Per realizzare il suo scopo il Consorzio si propone di operare, inoltre, nelle seguenti attività:

a) servizi socio-sanitari, diurni, residenziali o domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione di persone svantaggiate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di Centri educativi occupazionali diurni, Centri occupazionali diurni, Centri lavoro guidato, gestione strutture e servizi per la salute mentale, gestione case di riposo e R.S.A., trasporto disabili, servizi d'assistenza domiciliare ed integrata, gestione di comunità alloggio, ecc.);

- b) servizi educativi (asili nido, scuole materne, servizi integrati, doposcuola, progetti giovani, progetti di comunità, assistenza scolastica ai disabili, gestione scuole, attuazione di progetti volti a prevenire e ridurre il disagio giovanile ecc.);
- c) servizi di riabilitazione e formazione finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di disagio di cui alla Legge 381/91;
- d) attività di formazione e addestramento di persone che operano o che intendono operare nell'ambito delle attività della cooperazione sociale;
- e) assunzioni di lavori, anche per conto terzi, nelle attività industriali e artigianali (assemblaggio di componenti meccanico, edile, legno, elettrico, confezionamento, agricolo, ecc.);
- f) manutenzione e cura del verde, dell'arredo urbano, del ripristino ambientale anche attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, sentieri, boschive e non, dal punto di vista ambientale paesaggistico e turistico;
- g) gestione attività nel settore della ristorazione collettiva (cottura, distribuzione pasti, ecc.);
- h) servizi di segreteria (battitura testi, sbobinatura, editing, data entry, call center, catalogazione, ecc.);
- i) attività di pulizie civili, industriali e facchinaggio;
- m) gestione di rifiuti urbani e speciali come da definizione ex D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (c.d. decreto Ronchi).

Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, e compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché:

- a) avvalersi di sedi amministrative, uffici e recapiti senza limiti territoriali, che in ogni caso, faranno capo alla sede centrale dalla quale direttamente dipendono;
- b) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio d'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con professionisti, studi ed altri, le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31 dicembre 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- e) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In caso d'emissione d'obbligazioni e di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, la remunerazione degli stessi è soggetta al divieto di cui al primo comma lettera b) dell'art. 2514 del C.C.;
- f) usufruire nell'espletamento delle sue attività, di contributi erogati da Enti Pubblici, quali Comunità Europea, Stato, Regioni, Province, Comprensori, Comuni e loro Consorzi o Associazioni, Enti vari, Nazionali ed Internazionali, nonché da Enti Privati;
- g) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il consorzio aderisce, nonché a favore d'altre cooperative;
- h) assumere, solo come attività marginale, ma comunque strumentale al

raggiungimento degli scopi sociali, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e in ogni caso accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività d'assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, specificatamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

i) partecipare a Consorzi di qualsiasi natura e concorre alla formazione di società consortili che il Consiglio d'Amministrazione ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile;

l) accantonare fondi e/o stipulare polizze di assicurazione per il trattamento di fine rapporto di dipendenti, collaboratori e amministratori.

La Società consortile, infine, potrà ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, finanziare e/o promuovere lo sviluppo di "consorzi sociali di settore e/o di scopo e cooperative sociali" e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazioni ed interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato.

E' data facoltà alla società, al fine di far fronte all'eventuale fabbisogno finanziario, di richiedere ai Soci, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, versamenti sia in conto futuro aumento di capitale sociale sia a titolo di finanziamento, anche infruttifero d'interessi, con obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E AZIONI

Articolo 6) NUMERO DEI SOCI

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche del Consorzio, il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 7) REQUISITI

Possono far parte del Consorzio:

Soci cooperatori

- a. le cooperative e i consorzi del settore sociale;
- b. le cooperative e consorzi non sociali;
- c. imprese sociali, fondazioni, associazioni, enti senza finalità di lucro e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La base sociale, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n° 381, deve essere formata per non meno del 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste dal 2 comma dell'art. 2527 C.C., o chi si trova in stato di liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

Nei rapporti mutualistici i soci hanno diritto alla parità di trattamento, per analoghi apporti quantitativi e qualitativi e per le medesime condizioni d'instaurazione dei rapporti stessi.

Articolo 8) POSIZIONE GIURIDICA DEL SOCIO

Tra il Consorzio ed i suoi soci si forma un duplice ordine di rapporti giuridici: uno di natura partecipativa, per il quale tutti i soci devono provvedere all'organizzazione comune dell'ente, l'altro di natura teleologica che impegna tutti i soci a provvedere per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 9) AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà contenere:

- a) denominazione, indicazione della sede legale, codice fiscale e /o partita I.V.A., data della costituzione e attività svolta;
- b) numero dei soci;
- c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al minimo massimo fissato dalla legge e che è stabilito nel regolamento interno;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art 43 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale;
- g) la dichiarazione di impegnarsi a versare integralmente il contributo associativo annuo alle scadenze e con le modalità stabilite dagli Organi sociali;
- h) il nominativo della persona delegata a rappresentare la società in seno al Consorzio, se diverso dal legale rappresentante.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
- 2) copia certificato C.C.I.A.A.;
- 3) copia iscrizione al Registro Prefettizio e/o all'albo cooperative del Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- 4) copia iscrizione, se cooperativa sociale, all'Albo Regionale delle cooperative sociali o richiesta d'iscrizione Albo Regionale, se dovuto;
- 5) estratto della delibera dell'Organo sociale che ha deliberato l'adesione, sottoscritta dal Presidente;
- 6) Ultimo bilancio e relativi allegati;
- 7) ogni altro documento che il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto. Le modifiche apportate allo Statuto degli associati, dovranno essere comunicate al Consorzio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Articolo 10) DELIBERAZIONE AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dagli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto alla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione del bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La qualità di socio si acquista dopo che, accolta la domanda, l'interessato avrà versato un importo pari alle azioni che si è impegnato a sottoscrivere - il cui valore complessivo non potrà superare quello stabilito dalla vigente legislazione - nonché l'eventuale sovrapprezzo che sarà determinato dall'assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Il sovrapprezzo non è in alcun caso rimborsabile.

Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

Articolo 11) OBBLIGHI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e dei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione:

I)- del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto al successivo articolo n. 15;

II)- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci, secondo la sua ultima determinazione deliberata, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

d) al versamento di tutto il contributo associativo annuale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, deliberato dall'assemblea, anche in caso di recesso o esclusione prima della fine dell'anno;

e) ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio ritiene opportuno effettuare;

f) a partecipare sia in termini di presenza effettiva sia economica alla vita del Consorzio, alle attività, ai progetti di settore ed anche ai progetti che l'assemblea ritiene essere d'interesse comune a tutti i soci;

g) i soci consorziati si obbligano, su richiesta del consorzio, a partecipare secondo le modalità definite dal regolamento, a tutte le gare di evidenza pubblica;

h) I soci consorziati sono altresì obbligati a:

a) segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione o al Comitato esecutivo all'uopo appositamente nominato, il proprio interesse a partecipare alle procedure di evidenza pubblica aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto;

b) trasmettere al Consorzio tutti i dati e notizie richieste ed attinenti agli scopi consortili;

c) rimborsare le spese preventivamente deliberate e sostenute dal Consorzio per loro conto;

d) prestare o fare rilasciare, in proporzione alla quota di partecipazione assunta nell'intervento, cauzioni, garanzie, fidejussioni, controgaranzie, coobbligazioni e mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione degli interventi e concorrere ai relativi oneri.

Per tutti i rapporti con i soci, il domicilio è quello risultante dal libro soci. La

variazione del domicilio del socio ha effetto 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera o fax al Consorzio.

I soci, peraltro conservano la piena autonomia, purché non siano lesi gli interessi del consorzio o degli altri soci.

Articolo 12) DIRITTI E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

I soci che sono in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, al Consorzio e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento d'esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere, a proprie spese, estratti, e quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delibere del Consiglio d'Amministrazione.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 13) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il recesso è consentito al socio che:

- a) non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dal Consorzio anche con l'adesione del socio receduto. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'accoglimento della richiesta di recesso.

Nel caso di scioglimento di una cooperativa, consorzio, ente, associazione, fondazione, imprese sociali, persone giuridiche consorziate, il liquidatore ha diritto di ottenere il rimborso delle azioni versate nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 15). Le suddette disposizione si applicano anche nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 14) ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni degli Organi sociali, salva la facoltà del Consiglio d'Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa

mancanza d'interesse alla propria permanenza in Consorzio, disertando senza giustificato motivo per più di 3 volte consecutive;

e) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte, o del contributo associativo annuale;

f) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

g) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

h) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio d'Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività in concorrenza con quelli del Consorzio;

I) non ottemperi alle decisioni compromissorie degli artt. 43 e successivi dello Statuto.

Nei casi indicati il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dalla ricezione di detto invito, o trascorsi i termini per adeguarsi, e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli artt. 43 e successivi dello statuto, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 15) RIMBORSO E RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI.

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni al loro valore nominale, eventualmente rivalutate nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento può essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio o, limitatamente alle azioni assegnate ai sensi dell'art. 2545/quinquies e 2545/sexies C.C., entro il maggior termine, comunque non superiore a 3 esercizi successivi, collegabile agli impegni finanziari e/o ai mutui contratti dal Consorzio anche con l'adesione del socio stesso.

Il diritto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, si prescrive ove questo non sia stato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettera b), c), e) f) g), oltre al

risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il Consorzio può in ogni caso compensare con il debito verso il socio, dovuto al rimborso delle azioni, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti, il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questi per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Articolo 16) CONTROVERSIE IN CASO DI RECESSO O ESCLUSIONE.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio d'Amministrazione in materia di recesso o di esclusione, salve disposizioni inderogabili di legge saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 e seguenti del codice di Procedura Civile ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 17) SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Articolo 18) CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentanti da azioni trasferibili del valore di euro 200,00 (duecento virgola zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a n. 25.

Il Consorzio ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 19) ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 20) DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio d'Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili, a favore dei titolari che non risultino soci cooperatori.

Al socio sovventore è attribuito n. 1 voto ogni 25 azioni sottoscritte nelle assemblee del Consorzio. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio d'Amministrazione al fine dell'eventuale emissione di titoli.

Articolo 21) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.

Articolo 22) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie dei detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed il relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalla legge.

TITOLO VI

AZIONI - PATRIMONIO – BILANCI – UTILE - RISTORNI

Articolo 23) AZIONI – VINCOLI E ALIENAZIONI

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zerozero) ciascuna.

Per i soci preesistenti resta confermato il valore della loro partecipazione al capitale sociale del Consorzio, formatosi in vigenza delle norme del precedente Statuto sociale.

Il numero minimo di azioni che ciascun socio può sottoscrivere viene determinato secondo quanto stabilito dal regolamento.

Ciascun socio non può detenere un numero d'azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio del diritto sociale consegue all'iscrizione nel libro soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che ha i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Articolo 24) PATRIMONIO

Il Patrimonio del Consorzio è costituito:

- 1) dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- 2) dal capitale sociale dei soci sovventori confluyente nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art 25 lettera a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- 4) dal fondo di riserva formato con le sole somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo di cui all'art. 11) lettera C) comma II);
- 5) dalla riserva indivisibile;
- 6) dall'accantonamento, di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti Pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore del Consorzio per l'incremento del Patrimonio Sociale;
- 7) da qualunque liberalità pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- 8) da ogni altro accantonamento o riserva deliberato dall'Assemblea ed obbligatorio per Legge.

Articolo 25) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 30.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni; tale dividendo è aumentabile fino in misura pari al 2% (due per cento) per i soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

e) a riserva indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori, se esistenti.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci non operatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci operatori.

Articolo 26) RISTORNI

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede d'approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni
- emissione d'altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 27) ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale, se nominato.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 28) COMPOSIZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, regolarmente iscritti nel libro soci e formata da n. 1 (uno) rappresentante per ciascun socio.

Ogni socio è rappresentato dal legale rappresentante o altra persona delegata designata dal rispettivo Organo competente.

I soci sono tenuti a comunicare con tempestività al Consorzio il nominativo del delegato, se diverso dal legale rappresentante.

Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.

Articolo 29) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate anche al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

**Articolo 30) CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA.**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con lettera, anche a mano, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia pure presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio d'Amministrazione riterrà opportuno invitare. In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati, anche per delega, la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti o rappresentati nella singola assemblea.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 C.C., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario, o per la trattazione d'argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31) – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la relazione degli amministratori e destina gli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni;
- e) può essere inoltre convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1- n. 5) C.C., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli

amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci se nominati, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
g) delibera su tutti le materie attribuite alla propria competenza dalla legge.
Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art. 30.

L'assemblea straordinaria:

a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente prevista dall'art. 2365 del codice civile.

Articolo 32) PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, salvo diversa determinazione è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Quando non sono presenti né il Presidente né il Vice Presidente più anziano del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente è designato dall'assemblea. L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascun socio; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 33) VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non risulti ricomposero nelle categorie di cui all'art. 2372, quinto comma del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni sono effettuate secondo quanto stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34) COMPOSIZIONE - NOMINE - DURATA.

Il Consorzio è amministrato dal Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 13 membri eletti dall'assemblea ordinaria

dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Possono essere nominati amministratori persone indicate dai soci sovventori e anche i non soci, nei limiti previsti dalla legge.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed i Vice-Presidenti in numero variabile da uno a tre, previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 35) INTEGRAZIONE AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.. Gli amministratori cooptati restano in carica sino alla prossima assemblea la quale può ratificare le nomine o procedere alla loro sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36) CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, anche a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono prese a maggioranza relativa di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario. L'amministratore che viene a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Al Consiglio d'Amministrazione potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Presidente riterrà opportuno invitare.

Articolo 37) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del

Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea per legge, e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Spetta, a titolo meramente esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione:

- eleggere il presidente e i vice presidenti previa determinazione del loro numero;
- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare eventuali programmi annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente anche quelli preventivi;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con enti pubblici e privati;
- accettare contributi da Enti Pubblici, donazioni e liberalità da associazioni e privati;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive che passive, di qualsiasi genere ed ammontare;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificamente attribuiti, nei precedenti punti, alla sua competenza;
- può nominare il direttore, istitori e procuratori speciali.

Articolo 38) DELEGHE

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente, ai vicepresidenti, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, per la gestione della società, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, determinandone il contenuto, i limiti, le possibili modalità d'esercizio ed eventuali compensi.

Su richiesta del Presidente o del Consiglio d'Amministrazione, gli organi delegati devono riferire, nei termini previsti dalla legge, agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in merito alle deleghe ricevute.

Articolo 39) FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente più anziano la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza del Consorzio in caso di nomina dell'amministratore delegato, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano disgiuntamente sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia all'Amministratore delegato.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, a stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni di ogni genere necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Il Presidente e l'amministratore delegato, se nominato, disgiuntamente, previa apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori, al direttore, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza del Consorzio spetta anche al direttore, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto della nomina.

ART. 40) RIMBORSI SPESE E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, non spetta alcun compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che agli stessi siano concessi gettoni di presenza; spetta ad essi, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori, degli eventuali Amministratori delegati e componenti del Comitato Esecutivo, tenuto conto dei particolari incarichi attribuiti ad alcuno di essi, è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 41) COMPOSIZIONE, DURATA, COMPITI E COMPENSI.

Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio; deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richiesta dall'incarico.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

DIREZIONE CONSORZIO

Articolo 42) DIREZIONE – AMMINISTRATORE DELEGATO

I nuovi incarichi, ivi compresa la direzione del Consorzio, saranno nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio d'Amministrazione.

Le eventuali deliberazioni di nomina devono essere portate a conoscenza dei soci, o tramite comunicazione scritta o nella prima assemblea.

- a) Il direttore ha la funzione di responsabile operativo generale
Il direttore ha il compito di organizzare gli uffici e i servizi del Consorzio, sovrintendere al personale e ne coordina e dirige il lavoro; cura i rapporti con i soci e collabora attivamente con il Presidente, i vice presidenti e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione, supportandone l'azione; esercita le funzioni di carattere esecutivo che dal Consiglio gli saranno conferite, può avere la legale rappresentanza e usare la firma sociale, quando ne è delegato, partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie e di norma alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.
- b) il consiglio di amministratore con apposita deliberazione determina i poteri, le funzioni e i compiti dell'amministratore delegato, se nominato.

TITOLO IX CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Articolo 43) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Articolo 44) CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari,
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 45) ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, dall'associazione di rappresentanza della cooperazione a cui il Consorzio aderisce.

In difetto di designazione entro detto termine, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata al Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 46) ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui la stessa non integri di per sé una causa d'esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli Arbitri è valutata quale causa d'esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 47) NOMINA LIQUIDATORI

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 48) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25 lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 49) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli in seguito all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se saranno costituiti.

Articolo 50) PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE.

I principi e i divieti ex art. 2514 c.c., previsti nell'art. 4, in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 51) NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle

società cooperative”, ai sensi dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO EUGENIO ANZANELLO